



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MANZONI"
Scuola Infanzia - Primaria - Scuola Secondaria di I grado
21037 Lavena Ponte Tresa (VA)

Via Pezzalunga, 16 – tel. (0332) 55.08.11

vaic82400t@istruzione.it - www.icamanzoni.edu.it - vaic82400t@pec.istruzione.it

C.F.: 84004530121

CIRCOLARE N° 54

**A TUTTI I GENITORI
AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE A.T.A.**

Oggetto: **Indicazioni operative per la individuazione e gestione dei contatti di casi di infezione da Sars-CoV-2 in ambito scolastico.**

Considerata la **necessità di favorire la didattica in presenza** e rendere il più possibile omogenee a livello nazionale le misure di prevenzione attuate in ambito scolastico, si è ritenuta opportuna una revisione del sistema di gestione dei contatti dei casi confermati di infezione da SARS-CoV-2 anche alla luce dell'aumento della copertura vaccinale e della riduzione della circolazione di SARS-CoV-2 in comunità.

Si riporta, di seguito, la procedura da seguire, nel caso in cui si venisse a conoscenza di un caso di infezione da Sars-Cov-2 in ambito scolastico. Si fa presente che solo il rispetto della suddetta procedura può garantire la possibilità di ridurre al minimo l'utilizzo della didattica a distanza.

1. Nel momento in cui il Dirigente/Referente Covid viene a conoscenza di un soggetto positivo, che ha manifestato nelle 48 ore precedenti l'esordio dei sintomi o l'esecuzione del tampone, lo stesso procede alla segnalazione tramite il "portale scuole" sia dei bambini/alunni/genitori/tutori che degli insegnanti che sono stati a contatto con un caso COVID-19 confermato.
2. Il Dirigente Scolastico è autorizzato, in via eccezionale ed urgente, a sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza nella classe/sezione/gruppo e

trasmette le indicazioni standardizzate predisposte dal Dipartimento di Prevenzione per l'avvio delle misure previste, sia ai bambini/alunni/genitori/tutori che agli insegnanti che sono stati a contatto con un caso COVID-19 confermato, fornendo così le indicazioni che ciascun contatto dovrà seguire responsabilmente in base alla propria situazione.

- 3.** I contatti individuati dovranno effettuare un test antigenico o molecolare. Si riportano qui le definizioni usate sulla tempistica dei test.
 - a. Tempo zero (T0): momento in cui ATS effettua il tampone.
 - b. Tempo 5 (T5): ulteriore test dopo 5 giorni dal momento T0.
- 4.** I test verranno eseguiti secondo la seguente modalità:
 - a. Convocazione tramite sms/mail da parte dell'ASST/Ospedale di residenza ai riferimenti comunicati dalla scuola (si fa presente che la scuola utilizza, a tal proposito, la mail istituzionale cognome.nome@iclavenapontetresa.edu.it), quindi la convocazione arriverà sulla mail di ciascun alunno/studente.
 - b. In caso di mancato recapito di sms/mail da parte dell'ASST/Ospedale è possibile in via eccezionale recarsi ai punti indicati sul sito <https://www.ats-insubria.it/aree-tematiche/covid-19/ritorno-scuola> muniti di autodichiarazione.
- 5.** Si ricorda che:
 - a. Non è possibile entrare in ambiente scolastico in attesa dell'effettuazione del primo test. Se il risultato del primo test è negativo è possibile rientrare a scuola esibendo il risultato del test negativo; se invece il risultato è positivo, non è possibile rientrare a scuola e occorre informare subito il Medico di Medicina Generale.
 - b. Salvo eventuali altre prescrizioni di ATS se anche il risultato del secondo test è negativo è possibile proseguire la frequenza scolastica esibendo l'esito del test negativo; se invece il risultato è positivo, non è possibile proseguire la frequenza della scuola e occorre informare subito il Medico di Medicina Generale.
- 6.** Se non vengono eseguiti i tamponi previsti il soggetto viene sottoposto a provvedimento di quarantena. Nei casi in cui non fosse possibile ottenere una descrizione esaustiva della situazione epidemiologica del gruppo, ad esempio per la mancata effettuazione (es. rifiuto) dei test di inizio sorveglianza di una parte dei contatti, il Dipartimento di Prevenzione, oltre a porre in quarantena i contatti senza test di screening, può valutare le strategie più opportune per la tutela della salute pubblica, inclusa la possibilità di disporre la quarantena per tutti i contatti individuati (a prescindere dal loro esito al test di screening).
- 7.** Si evidenzia che ai soggetti in sorveglianza con testing è richiesto, in modo responsabile, di limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a

soggetti fragili) e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l'uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari.

8. I soggetti che non si attengono al programma di sorveglianza con testing devono effettuare la quarantena di almeno 10 giorni dall'ultima esposizione del caso, al termine della quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il decimo e il quattordicesimo giorno, si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall'ultima esposizione del caso.
9. Sempre in tema di testing, si evidenzia che nel caso in cui la famiglia effettui un tampone (molecolare o antigenico) in autonomia, privatamente, secondo le tempistiche previste, la validità del tampone è vincolata dalla presenza di un referto certificato dal Laboratorio accreditato, dal Medico/Pediatra di base o dalla Farmacia; non potranno essere considerati referti di tamponi eseguiti in autosomministrazione.
10. Si evidenzia che nel caso in una classe siano presenti alunni/docenti domiciliati/residenti in diverse ATS, la gestione di tutti i contatti è di competenza della ATS su cui insiste la scuola.

Come da indicazioni di ATS Insubria, si ricorda che:

- E' d'obbligo misurare la temperatura corporea ai propri figli/e prima che escano di casa per recarsi a scuola: come è noto oltre i 37,5 gradi non si può accedere all'istituto (Patto di corresponsabilità).
- L'accesso in Istituto da parte di esterni, genitori compresi, è possibile solo con green pass. In caso contrario non si avrà l'autorizzazione ad accedere in istituto.
- I genitori debbono essere sempre reperibili per eventuali casi che comportino il ritiro da scuola dei propri figli/e.
- Il sintomo prioritario per procedere all'allontanamento dell'alunno dalla scuola previo contatto dei genitori è rappresentato dal rilievo oggettivo di temperatura corporea $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$

CASO IN CUI LA SCUOLA RILEVASSE ALUNNI CON TEMPERATURA $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$

- Nel caso in cui la scuola rilevasse la presenza di alunni con temperatura $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ e/o sintomatologia suggestiva rilevata in ambito scolastico, il Dirigente Scolastico o il Referente Covid di istituto contatteranno i genitori affinché riportino al domicilio l'alunno. I genitori dovranno firmare una "Disposizione di allontanamento" (Allegato 1) e avvisare tempestivamente il Medico di Medicina Generale (MMG) o il Pediatra di libera scelta (PLS).
- A seguito di allontanamento dalla scuola il genitore deve comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico l'esito del contatto con il MMG o il PLS.

- L'alunno allontanato da scuola con sintomi sospetti che non viene confermato come caso COVID19 in seguito alle indagini diagnostiche (tampone naso - faringeo negativo) deve comunque rimanere a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del MMG/PLS.
- Per la **riammissione** il medico consegna ai genitori l'attestazione che l'alunno può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 e come disposto da norme nazionali e regionali. Può essere considerato utile per la riammissione in sicurezza anche il solo esito negativo del tampone.
- La **riammissione è possibile** anche presentando una autodichiarazione da parte dei genitori, secondo l'Allegato 2 alla presente circolare, da far pervenire in segreteria.
- In caso di riscontro di positività COVID19 (tampone diagnostico positivo), l'alunno potrà rientrare a scuola dopo aver completato il periodo di isolamento obbligatorio prescritto da ATS e, a guarigione clinica avvenuta, con attestazione, consegnata al genitore da parte del MMG/ PLS, di idoneità alla ripresa della frequenza scolastica/comunitaria. Può essere considerato utile per la riammissione in sicurezza anche il solo certificato di "fine isolamento obbligatorio" riportante la negatività dei tamponi rilasciato alla famiglia da ATS.

CASO IN CUI L'ALUNNO PRESENTA UN'INSORGENZA DI SINTOMI A CASA

- Se l'alunno (da 0 a 13/14 anni dal servizio educativo per la prima infanzia a tutto il ciclo di scuola secondaria di primo grado) presenta un'insorgenza di sintomi a casa, i genitori devono contattare nel più breve tempo possibile il Pediatra di Libera Scelta (PLS) o il Medico di Medicina Generale (MMG) affinché proceda a valutazione clinica (anche tramite consulto telefonico) concordando, con lo stesso, l'esecuzione del tampone. L'impegno da parte dei genitori a consultare tempestivamente il MMG/PLS è inserito nel Patto di Corresponsabilità.
- **I genitori dovranno comunicare alla scuola, via mail o telefonicamente, l'assenza dell'alunno specificando se è stato avviato il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19.**
- L'alunno che non viene confermato come caso COVID19 in seguito alle indagini diagnostiche (tampone naso- faringeo negativo) deve comunque rimanere a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del MMG/PLS.
- Per la **riammissione** il medico consegna ai genitori l'attestazione che l'alunno può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 e come disposto da norme nazionali e regionali. Può essere considerato utile per la riammissione in sicurezza anche il solo esito negativo del tampone.
- La **riammissione è possibile** anche presentando una autodichiarazione da parte dei

genitori, secondo l'Allegato 2 alla presente circolare, da far pervenire in segreteria.

CASO DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO

- Nel caso in cui l'assenza dell'alunno sia conseguenza di un provvedimento di isolamento domiciliare fiduciario preventivo imposto da ATS in quanto contatto stretto di caso Covid positivo in famiglia, o comunque in ambiente extrascolastico, se al termine della sorveglianza l'alunno non sviluppa l'infezione, ovvero ha tampone negativo, rientra a scuola con attestazione di aver seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 rilasciata dal Pediatra di libera scelta o dal Medico di Medicina Generale o con l'attestazione di esito negativo del tampone.
- **I genitori dovranno comunicare alla scuola, via mail o telefonicamente, l'assenza dell'alunno specificando che è stato avviato il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19.**

CASO DI SINTOMATOLOGIA DELL'ALUNNO NON RICONDUCEBILE A COVID-19

- Nel caso di sintomatologia dell'alunno non riconducibile a Covid-19 e non sottoposto a tampone, spetta in ogni caso al MMG/PLS la valutazione clinica del soggetto con febbre e sintomi. Il MMG/PLS gestirà la situazione indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base all'evoluzione del quadro clinico, i tempi di rientro.
- Per il rientro a scuola, l'attestazione medica da parte del Pediatra di Libera Scelta (PLS) o del Medico di Medicina Generale (MMG) non è obbligatoria, **ma fortemente consigliata** e da essa deve risultare che l'alunno può essere riammesso nella comunità scolastica per patologia non riferibile a COVID.
- Se per qualche motivo mancasse tale attestazione, la scuola richiede una dichiarazione da parte dei genitori che attesti i motivi dell'assenza (es. consultazione dal PLS/altri motivi non legati a malattia) secondo l'Allegato 2.

Per ogni ulteriore informazione, il sottoscritto è reperibile telefonicamente in istituto o via mail all'indirizzo bevacqua.natale@iclavenapontetresa.edu.it.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
NATALE BEVACQUA